

We prepare for



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”

Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ

email : rcic854005@istruzione.it [pec: rcic854005@pec.istruzione.it](mailto:rcic854005@pec.istruzione.it)

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

Prot. N. 4088/I.8

Roccella Jonica 30/05/2020

Circ. N. 206

AL PERSONALE DOCENTE DELL'IC “COLUCCIO –
FILOCAMO”
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SEDE
ATTI
SITO WEB

OGGETTO: Applicazione dell'O.M. n.11 del 16/05/2020 – Norme per la valutazione finale e adempimenti precedenti agli scrutini finali.

Si informano quanti in indirizzo che il Ministro dell'istruzione, con l'ordinanza in oggetto, ha disciplinato le modalità per la valutazione delle studentesse e degli studenti per l'a.s. 2019/2020. La presente circolare ha lo scopo di fornire ai docenti, le modalità applicative dell'ordinanza, in modo da uniformare i comportamenti fra i diversi consigli di classe.

1. Principi generali della valutazione

La valutazione finale, nel primo ciclo di istruzione si attiene agli artt. 2 e 3 dell'ordinanza ministeriale citata in oggetto. Per completezza di informazione, si riportano integralmente i precitati articoli:

Articolo 2

(Progettazioni e criteri di valutazione)

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 3

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

- 1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.*
- 2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.*
- 3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.*
- 4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.*
- 5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.*
- 6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.*
- 7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.*
- 8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.*

I consigli di classe, pertanto, valuteranno gli studenti in decimi in ogni singola disciplina, seguendo gli ordinari criteri di valutazione e tenendo nel debito conto tutto il percorso dell'anno scolastico: risultati del primo e del secondo quadrimestre prima e dopo la sospensione delle attività. Ciascun consiglio di classe avrà cura di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a distanza adeguatamente; tale possibilità si ipotizza possa essere peraltro residuale, dal momento che l'Istituto ha fornito tablet/PC a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta.

2. Ammissione alla classe successiva.

In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva è, infatti, prevista solo in due casi:

1. studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di valutazione, per mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. Tale circostanza deve risultare dallo scrutinio del primo quadrimestre e non deve essere la conseguenza di mancata partecipazione alla didattica a distanza, se questa deriva da difficoltà oggettive, la motivazione di non ammissione deve essere espressa all'unanimità dal cdc;

2. studenti per i quali siano stati adottati provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

3. Particolari disposizioni per alunni Bes.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'ordinanza in oggetto e lo stesso si riporta integralmente.

Articolo 5

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

4. Recupero delle carenze.

Per gli studenti ammessi alla classe successiva con insufficienze in una o più discipline si applica l'art. 6 dell'ordinanza citata in oggetto e che si riporta integralmente:

Articolo 6

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Gli studenti che saranno ammessi alla classe successiva riportando insufficienze in una o più discipline, sono tenuti a recuperare le carenze riportate nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2020/21, con eventuale proseguimento per l'intero anno scolastico.

Le modalità di tale recupero saranno stabilite dai consigli di classe.

Il consiglio di classe è tenuto, per tutti gli studenti che riporteranno insufficienze, a predisporre un Piano di Apprendimento Individualizzato P.A.I. (in allegato alla presente), indicando per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le relative strategie per il loro raggiungimento. Tale Piano deve essere allegato al documento di valutazione finale.

Inoltre, ciascun Consiglio di Classe che individuerà parti di programma non svolte, rispetto alla programmazione iniziale, le dovrà inserire in una nuova progettazione didattica. In tal caso dovrà compilare il P.I.A.

Al fine di semplificare gli adempimenti, i docenti dovranno inserire le proposte di voto sul registro elettronico, avendo cura di compilare - in caso di insufficienza del singolo alunno nella propria disciplina - il piano di integrazione degli apprendimenti P.A.I. Il P.I.A. sarà compilato, invece, a cura del Consiglio di Classe solo se occorre avviare il recupero per l'intera classe di parti di attività didattiche non svolte rispetto la progettazione di inizio anno.

In allegato alla presente la modulistica necessaria alla compilazione del **P.A.I.** e del **P.I.A.**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela Cannistrà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993